




COMUNE DI NAPOLI

**AVVISO PER LE ELEZIONI
DEL FORUM DEI GIOVANI**

Premesso che:

- ai sensi dell'art.11 comma 1 dello Statuto del Comune di Napoli “*Il Comune di Napoli valorizza e promuove le libere forme associative come sede di sviluppo dei singoli e strumento di partecipazione all'amministrazione locale*” ed in attuazione della Carta Europea della partecipazione dei Giovani alla vita comunale e regionale, adottata dal Congresso dei Poteri Locali e Regionali d'Europa il 21 maggio 2003 e successive modifiche e integrazioni, del “Libro Bianco della Commissione Europea del 25 novembre 2003 (obiettivi comuni sulla partecipazione e informazione dei giovani) è istituito il Forum dei Giovani del Comune di Napoli, inteso quale organismo di partecipazione che si propone di avvicinare i giovani alle Istituzioni e le Istituzioni al mondo dei giovani;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 31 Gennaio 2023 è stato approvato lo Statuto del Forum dei Giovani del Comune di Napoli;

- è necessario, ai fini dell'attivazione del Forum, procedere all'elezione degli organismi che lo compongono e in particolare: Assemblea e Presidente;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI rende noto il presente AVVISO relativo alle ELEZIONI DEL FORUM DEI GIOVANI, disciplinato in 12 articoli:

Indice		Pag.
Articolo 1	Indizione delle elezioni	2
Articolo 2	Commissione elettorale	2
Articolo 3	Elettorato attivo e passivo	3
Articolo 4	Presentazione delle candidature	3
Articolo 5	Sottoscrizione delle liste dei candidati	3
Articolo 6	Verifica delle liste	4
Articolo 7	Campagna elettorale	4
Articolo 8	Modalità di voto	4
Articolo 9	Operazioni di voto	5
Articolo 10	Scrutinio dei voti	5
Articolo 11	Norma finale	6
Articolo 12	Pubblicazione Avviso	6

Art. 1 Indizione delle elezioni

1. Sono indette le elezioni per il Forum dei Giovani del Comune di Napoli, che si svolgeranno da lunedì 11 dicembre a sabato 16 dicembre 2023. Dalla data di pubblicazione del presente Avviso sarà possibile presentare le candidature all'Assemblea del Forum dei Giovani.

Art. 2 Commissione Elettorale

Per lo svolgimento delle consultazioni elettorali sarà nominata una Commissione Elettorale, composta da un/a funzionario/a del Comune di Napoli con funzione di Presidente e da almeno due scrutatori/trici scelti/e dal Sindaco di concerto con l'Assessora con delega alle Politiche Giovanili tra i dipendenti dell'Ente (art. 9 dello Statuto);

Art. 3 Elettorato attivo e passivo

1. All'elezione del Forum dei Giovani partecipano tutti i/le giovani residenti nel territorio del Comune di Napoli ed aventi età compresa tra i sedici e i trentaquattro (trentacinque non ancora compiuti) anni alla data delle elezioni .
2. A tale scopo la Commissione elettorale procede ad approvare un'apposita lista elettorale, redatta dagli Uffici Comunali competenti ed in collaborazione con l'Ufficio Elettorale dell'Ente, comprendente tutti i/le giovani di età compresa nell'ambito di cui al comma 1 e che, alla data di pubblicazione del presente Avviso risultino residenti nel Comune.
3. Possono candidarsi per la carica di componente dell'Assemblea del Forum tutti i/le giovani residenti nel Comune che, alla data di pubblicazione del presente Avviso abbiano età compresa tra i sedici e trentaquattro anni (trentacinque non ancora compiuti).
4. La carica di componente del Forum è incompatibile con la carica di amministratore/trice di ente locale e/o consigliere/a e/o tutte le cariche elettive e di nomina e/o di dipendente dell'Amministrazione stessa (art. 8 Statuto).

Art. 4 Presentazione delle candidature

1. Le liste dei/delle candidati/e all'Assemblea dovranno essere consegnate, pena l'esclusione, entro e non oltre il termine di 20 giorni prima della data delle elezioni, ovvero entro le ore 12:00 di martedì 21 novembre 2023. Ogni lista di candidati/e dovrà essere composta da un numero massimo di n. 30 candidati/e alla carica di consiglieri/e e un numero minimo degli stessi pari almeno al 60% dei seggi da assegnare.
2. In ogni caso, al fine del rispetto del principio dell'alternanza di genere, la lista non dovrà essere composta per più del 60% da candidati/e dello stesso sesso [con arrotondamento all'unità superiore (*rectius* per eccesso) per il genere meno rappresentato, anche in caso di cifra decimale inferiore allo 0,5], a pena di inammissibilità della lista.
3. La consegna delle liste dovrà pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica agli indirizzi istituzionali del Servizio Politiche Giovanili ovvero politiche.giovanili@comune.napoli.it e/o giovani.pariopportunita@pec.comune.napoli.it, precisando in oggetto: PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALL'ELEZIONE DI 30 CONSIGLIERI PER L'ASSEMBLEA DEL FORUM DEI GIOVANI DEL COMUNE DI NAPOLI. In alternativa la consegna potrà avvenire producendo le liste presso il Servizio Politiche Giovanili del Comune di Napoli, sito al Palazzetto Urban in via Concezione a Montecalvario n.26, 2° piano, che rilascerà ricevuta dell'avvenuta consegna.
4. Ogni lista potrà indicare il nominativo di un/a presentatore/trice di lista, il/la quale potrà coincidere con uno dei/delle candidati/e.
5. Ai sensi dell'art 7 dello Statuto il/la Presidente, eletto/a dall'Assemblea tra i suoi componenti, deve aver raggiunto la maggiore età alla data delle elezioni.

Art. 5 Sottoscrizione delle liste dei candidati

1. La dichiarazione di presentazione di ogni lista di candidati/e al Forum dei Giovani deve essere sottoscritta da non meno di cinquanta e non più di ottanta giovani aventi diritto al voto.
2. La firma dei/delle sottoscrittori/trici deve essere apposta sull'apposito modulo allegato al presente avviso (ALLEGATO B), recante il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita di ogni candidato/a e dei/delle sottoscrittori/trici stessi/e e gli estremi identificativi del documento di riconoscimento di questi ultimi/e .

3. Ciascun elettore/trice non può sottoscrivere più di una lista di candidati all'Assemblea. In caso di firme plurime le stesse verranno considerate come non apposte.

4. Unitamente alla lista debbono essere presentate le dichiarazioni, di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato/a, con allegata la copia del documento di riconoscimento del/la candidato/a (ALLEGATO A). Tali dichiarazioni debbono contenere l'esplicita attestazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui al co. 4 dell'art. 3 del presente Avviso. L'assenza di uno dei documenti indicati nel presente comma determina l'esclusione del/la candidato/a dalla procedura elettorale.

Art. 6 Verifica delle liste

1. La Commissione Elettorale entro due giorni successivi a quelli di presentazione delle candidature:

- verifica che le liste siano sottoscritte dal numero prescritto di giovani, eliminando quelle che non lo sono;
- rifiuta i contrassegni di lista che siano identici o facilmente confondibili con quelli presentati in precedenza, assegnando un termine di 48 ore per la presentazione dei nuovi contrassegni;
- elimina i nomi dei/delle candidati/e per i/le quali sia accertata la sussistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità ex co.4 art. 3 del presente Avviso o per i/le quali manca o è incompleta la dichiarazione di accettazione;
- cancella i nomi dei/delle candidati/e già compresi in liste presentate in precedenza;
- rifiuta le liste sottoscritte da un numero di presentatori/trici inferiore a quello prescritto e riduce il numero di presentatori/trici in eccesso, cancellando gli ultimi nomi;
- cancella i nominativi dei/delle candidati/e il cui genere non rispetti il limite previsto dal comma 2 dell'art 6 del presente Avviso (rispetto della "quota di genere"). Qualora da quest'operazione le liste dovessero risultare essere composte da un numero inferiore al 60% dei seggi da assegnare, l'intera lista verrà esclusa dalla procedura;
- assegna un numero progressivo alle liste ammesse mediante sorteggio.

2. Le decisioni della Commissione Elettorale sono immediatamente comunicate al/la Sindaco/a e all'Assessore/a con delega alle Politiche Giovanili che procedono alla preparazione dei manifesti con le liste dei/le candidati/e- da pubblicarsi sul sito internet dell'Ente e sulle pagine *social* dell'Amministrazione nonché negli altri luoghi a ciò destinati- e alla preparazione delle eventuali schede elettorali.

Art. 7 Campagna elettorale

1. Ogni lista di candidati/e ammessi alle elezioni può svolgere la campagna elettorale fino al secondo giorno precedente l'apertura dei seggi, ovvero, fino alle ore 24.00 del giorno venerdì 8 dicembre 2023.

Art. 8 Modalità di voto

1. La consultazione elettorale avviene nei seggi individuati dalla Amministrazione Comunale, nella sua disponibilità. E' comunque consentita, per soddisfare le esigenze delle giovani generazioni garantendo la più ampia partecipazione, la possibilità di utilizzare per la votazione la modalità telematica nel rispetto, comunque, della segretezza e unicità del voto secondo quanto stabilito dall'Amministrazione in sede di convocazione dei comizi. Specificatamente, per l'individuazione delle sedi fisiche e per le modalità telematiche di voto si rinvia alla successiva comunicazione che sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e diffusa anche mediante canali *social* 15 giorni prima delle elezioni.

2. Per il voto in modalità telematica l'Amministrazione Comunale si avvarrà di piattaforma digitale dedicata ove l'utente, previa registrazione, potrà esprimere le sue preferenze; per il voto in presenza l'Amministrazione si avvarrà della Rete dei Centri Giovanili istituita e regolamentata con Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 30 Giugno 2017. La votazione avverrà in ogni caso nel rispetto della segretezza e unicità del voto secondo quanto stabilito dall'Amministrazione in sede di convocazione dei comizi.

3. Ogni elettore/trice potrà esprimere due preferenze, purché riguardanti candidati/e appartenenti alla stessa lista di genere diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza (art. 7 Statuto).

Art. 9 Operazioni di voto

1. L'espressione del voto avviene con modalità che ne garantiscano la libertà e la segretezza, mediante l'eventuale utilizzo di schede debitamente autenticate dal personale di seggio, in alternativa al voto in modalità telematica che l'Ente si riserva di utilizzare anche per il voto in presenza

2. Ogni elettore/trice può votare una sola lista di candidati/e, apponendo un segno sul contrassegno di lista o, comunque, all'interno del riquadro assegnato alla lista sulla scheda. Può, inoltre, essere espressa una duplice preferenza, purché riguardante candidati/e appartenenti alla stessa lista, di genere diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.

A) Voto presso i seggi elettorali

1. La votazione degli aventi diritto viene autorizzata su presentazione di un valido documento di identità. Essa viene registrata sulla copia della lista elettorale della lista dei votanti depositata presso il seggio. Il personale di seggio annota su apposito registro tutte le votazioni avvenute.

2. Delle operazioni di voto viene redatto verbale a cura del Segretario/a o del/la funzionario/a di seggio.

3. Presso ogni seggio elettorale è ammesso non più di un/a rappresentante di lista per ogni lista ammessa alle elezioni, con facoltà di assistere a tutte le operazioni di voto e di scrutinio. I/Le rappresentanti di lista sono designati/e dal/la presentatore/trice della lista, non oltre il giorno precedente l'inizio delle operazioni di voto.

B) Voto in modalità telematica

1. La votazione degli aventi diritto viene autorizzata previa autenticazione dell'elettore sulla piattaforma online dedicata, ed avverrà con una procedura totalmente automatizzata.

2. Al fine di garantire l'univocità del voto, qualora le tecnologie impiegate non dovessero garantire la possibilità di una non duplicazione del voto stesso, la Commissione Elettorale potrà stabilire nell'Avviso di cui all'art. 7 dello Statuto di fissare una finestra temporale per il voto *on-line* non contestuale al voto in presenza fisica presso i seggi.

3. Sarà cura della Commissione procedere allo scrutinio dei voti espressi in presenza e di quelli espressi *on-line* contemporaneamente.

Art. 10 Scrutinio dei voti

1. Lo scrutinio dei voti (sia quelli in presenza che espressi in modalità *on-line*) avviene nel giorno successivo alla chiusura delle operazioni oppure nel giorno stesso, in base ai criteri ed alle caratteristiche della piattaforma di voto on line utilizzata.

2. I/Le candidati/e che hanno conseguito il maggior numero di preferenze saranno eletti/e fino al raggiungimento del numero di consiglieri/e stabilito. La ripartizione dei 30 seggi, tra le varie liste, avverrà secondo il metodo D'Hondt con premio di maggioranza pari al 60% dei seggi alla lista che riporterà il maggior numero di voti. Nel caso una lista raggiunga una percentuale superiore al 60%, i 30 seggi verranno assegnati esclusivamente in maniera proporzionale, secondo il metodo D' Hondt.

3. Alla ripartizione potranno partecipare soltanto le liste che hanno superato la soglia minima del 5%.

Art. 11 Norma finale

1. Per tutti gli aspetti del procedimento elettorale non esplicitamente regolati dal presente Avviso si rimanda allo Statuto del Forum Giovani del Comune di Napoli.

Art. 12 Pubblicazione Avviso

Il presente avviso è pubblicato:

- Sul sito internet del Comune di Napoli;
- Sull'Albo Pretorio on line del Comune di Napoli.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Fabio Di Dato

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7.3.2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.